

TORNATA DEL 20 GIUGNO

PRESIDENTE. Si metterà dunque prima ai voti la soppressione dell'articolo.

Chi intende che quest'articolo sia soppresso, si alzi.
(La Camera non approva.)

Adesso metto ai voti l'emendamento.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MICHELINI. Io non metto grande importanza, che questa prescrizione sia nel regolamento, oppure nella legge stessa; bensì mi pare inutile che al Ministero dell'interno pervengano tutti gl'inventari delle più piccole opere pie dello Stato. È questo un concentramento di cui non so rendermi ragione.

BATAZZI, ministro per l'interno. Ma no!

MICHELINI. Quando il ministro dell'interno avrà bisogno (ciò che io credo capiterà di rado), di conoscere l'inventario di qualche opera pia, potrà dimandarlo al rispettivo prefetto. Quindi, giacchè si vuole che vi sia quest'articolo di legge non essendosi accettata la proposta Brunet, io credo che da quest'articolo si dovrebbe sopprimere il secondo capoverso, e tutto l'articolo sarebbe concepito nei seguenti termini:

« Una copia autentica in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive di cui all'articolo precedente sarà trasmessa al prefetto della provincia. »

MINGHETTI, relatore. La Commissione non può accettare questo emendamento, parendole molto importante che al Ministero dell'interno si raccolgano tutte le notizie che riguardano le opere pie.

Io non credo di essere sospetto di favorire l'ingerenza governativa; ma se vi è un'ingerenza che mi sembri utile, ella è appunto quella che raccoglie da tutte le parti del regno le notizie sopra ogni genere di amministrazione e le comunica di nuovo al pubblico riunite e confrontate tra loro. Questo è uno degli uffici che il Governo centrale solo può adempiere e che riesce utilissimo senza recare nessun ostacolo alla libertà dei privati e delle associazioni.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Michelini persiste nella sua proposta?

MICHELINI. Sì.

PRESIDENTE. La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'emendamento del deputato Nisco, che consiste nel sopprimere le parole: *al prefetto della provincia*, e sostituirvi: *alla deputazione provinciale*.

NISCO. Prego l'onorevole presidente di lasciarmelo altrimenti formulare. Io direi così:

« Una copia autentica in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui nell'articolo precedente, sarà trasmessa alla deputazione provinciale, ed un'altra al ministro dell'interno. »

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Nisco nel modo che egli stesso testè l'ha formulato.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 9 come è proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 10. Sono tenute le amministrazioni a formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo delle rendite e delle spese del proprio istituto. »

MINGHETTI, relatore. È stata fatta alla Commissione nella conferenza di ieri un'osservazione che parve importante relativamente alla tenuta dei libri ed al modo di rendere i conti.

Si voleva qui determinare la norma generale, evitando così i regolamenti speciali.

La Commissione, persuasa da queste idee, avrebbe formulato l'articolo 10 in questo modo:

« Le amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo del proprio istituto. Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente l'entrata e l'uscita di cassa, le rendite e le spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni. »

Non ho bisogno d'estendermi a dimostrare l'opportunità di questa redazione. Tutti quelli che conoscono la contabilità a scrittura doppia saranno persuasi che queste parole bastano per far sì che la scrittura debb'essere tenuta in perfetta regola, e soddisfis a tutte le esigenze di una buona amministrazione.

PRESIDENTE. Sarebbe un'aggiunta?

MINGHETTI, relatore. No, sarebbe un articolo da sostituirsi all'articolo 10.

LUZI. Quantunque l'emendamento proposto dall'onorevole Massa ed accettato dalla Commissione abbia posto in chiaro il modo con cui dovranno tenersi i libri, non ne sono ancora soddisfatto. Vorrei che si dicesse in modo esplicito che i libri debbono essere tenuti a doppia scritturazione.

L'onorevole relatore vi diceva ieri che i bilanci dovranno essere compilati collo stato e col bilancio; colle partite di entrata e d'uscita e collo stato attivo e passivo. Ma la doppia scritturazione è cosa ben diversa. Ella sta in ciò che ogni partita stia allibrata ad *avere* d'un individuo o d'un Monte, e a *debito* nello stesso tempo di un altro. Con questo si ha sotto mano subito il controllo, ed il bilancio che ne esce è veramente giustificato, perchè risulta dal complesso delle differenze delle partite di *dare* ed *avere* di ciascun Monte od individuo. Con questo solo anello si può collegar bene lo stato col bilancio.

SANGUINETTI. Quando all'articolo 5 io domandava spiegazioni sulla resa dei conti, mi veniva risposto dall'onorevole Panattoni che ciò è stabilito negli articoli seguenti. Ora questo articolo seguente in cui si dichiara l'obbligo della compilazione del conto non lo trovo. Trovo che qui all'articolo 10 si dice:

« Sono tenute le amministrazioni di formare ogni anno il bilancio presuntivo e il conto consuntivo delle rendite e delle spese del proprio istituto. »

Io vorrei che le amministrazioni fossero anche obbligate di pubblicarli questi bilanci presuntivi e conti